


associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

20 febbraio 2024

Aiuto, ho perso un plessso!

Come gestire il dimensionamento scolastico

Antonio Palcich



Il dimensionamento delle II.SS.

- **Art. 1, comma 557 Legge 29 dicembre 2022, n. 197**
- **Decreto Interministeriale 30 giugno 2023, n. 127**
- **Art. 5, comma 3 Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215**
- **Art. 30, comma 5 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**
- **Art. 11 CCNL Area V 11 aprile 2006**
- **CCNI 5 maggio 2021**

La situazione precedente alla legge 197/2022

Le Regioni erano libere di istituire tutte le autonomie scolastiche che ritenevano opportune

Lo Stato stabiliva i parametri per assegnare alla singola I.S. un DS e un DSGA in organico

Il parametro scelto era il numero di alunni: almeno 600, ridotto a 400 per comuni montani, piccole isole e aree a specificità linguistica



La situazione nel 2023/24

REGIONE	PERCENTUALE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE (<600/400)
ABRUZZO	7,37%
BASILICATA	18,18%
CALABRIA	19,44%
CAMPANIA	10,55%
EMILIA-ROMAGNA	2,44%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1,82%
LAZIO	6,09%
LIGURIA	7,53%
LOMBARDIA	3,17%
MEDIA NAZIONALE	7,96%

La situazione nel 2023/24

REGIONE	PERCENTUALE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE (<600/400)
MARCHE	10,48%
MOLISE	30,77%
PIEMONTE	4,64%
PUGLIA	8,93%
SARDEGNA	13,33%
SICILIA	10,35%
TOSCANA	7,23%
UMBRIA	7,91%
VENETO	7,26%
MEDIA NAZIONALE	7,96%

La nuova normativa

Lo Stato stabilisce, previo accordo in sede di Conferenza unificata, il parametro di alunni su cui basare gli organici DS/DSGA

In caso di mancata intesa, lo Stato procede autonomamente

Il coefficiente base deve essere fissato fra 900 e 1000 alunni

Si applicano correttivi relativi a zone montane, piccole isole e zone a specificità linguistica

Per garantire la gradualità della diminuzione delle istituzioni scolastiche, per sette anni si applica un ulteriore correttivo del 2%

In ogni caso, non è possibile la creazione di esuberi rispetto all'organico regionale

La nuova normativa

Nell'ambito del contingente assegnato, le Regioni possono liberamente organizzare la rete scolastica




Non esiste più un numero minimo di alunni per l'assegnazione a una istituzione scolastica di un DS/DSGA, perché l'organico è identico al numero di autonomie



Col decreto-legge 215/2023 (Milleproroghe 2024), si è introdotto per il solo 2024/25 un ulteriore correttivo, opzionale, del 2,5%, non utilizzabile per facoltà assunzionali (solo reggenze)

Andamento dell'organico dei DS

Organico di diritto Dirigenti scolastici



Mobilità dei DS: ordine delle operazioni (CCNL 11/04/2006)



Conferma degli incarichi ricoperti



Assegnazione di altro incarico per
ristrutturazione e riorganizzazione
dell'ufficio dirigenziale



Conferimento di un nuovo incarico

Chi sono i perdenti posto?

Il CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA stabilisce le norme che regolano la riassegnazione di sede per tale personale, sulla base del principio della costituzione di graduatorie uniche fra gli istituti coinvolti, in modo da poter riassegnare la titolarità a tutto il personale, non solo ai perdenti posto

Per i Dirigenti scolastici, invece, non esiste il concetto di titolarità ma quello, ben diverso, di **incarico temporaneo**

Chi perde l'incarico?

I DS che perdono l'incarico (o non possono averne la riconferma) sono tutti quelli delle istituzioni scolastiche soppresse

In linea generale, l'incarico viene perso anche dai DS la cui I.S. subisce delle modifiche

Tuttavia, il DG dell'USR potrebbe valutare di mantenere in essere l'incarico della scuola accorpante, revocando solo l'incarico sulla scuola accorpata

In ogni caso, la precedenza prevista a favore dei DS che perdono l'incarico si applica a tutti i DS della regione

I criteri per il 2023/24 (che potrebbero cambiare)

"Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico. Per l'individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell'assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l'esperienza dirigenziale complessivamente maturata" (nota MIM n. 35901/2023)

Esempi

Un circolo didattico e una SMS sono fusi in un Istituto comprensivo → Entrambi i DS perdono l'incarico

Un Liceo e un I.T. sono fusi in un I.I.S. → Entrambi i DS perdono l'incarico

Un circolo didattico viene diviso fra due istituti comprensivi già esistenti → Il DS del circolo didattico perde l'incarico, così come gli altri DS coinvolti (*)

Un Liceo viene accorpato a un I.I.S. già esistente → Il DS del Liceo perde l'incarico, come pure il DS dell'I.I.S. (*)

(*) Il DG potrebbe consentire ai DS delle scuole accorpanti di mantenere il proprio incarico

In ogni caso, i DS che perdono l'incarico hanno la precedenza su tutti i nuovi incarichi. La precedenza vale sull'intera regione

La contabilità – 1° caso – I.S. soppressa

- La contabilità va chiusa al 31 agosto
- Entro sessanta giorni (art. 30, comma 5 D.L. 129/2018), ovvero entro il 30 ottobre, va effettuato il passaggio di consegne fra DSGA, alla presenza del DS e del Presidente Cdl
- Il passaggio di consegne va fatto dalla I.S. soppressa a tutte le II.SS. accorpanti, con ricognizione della quota patrimoniale da cedere a ciascuna
- Le II.SS. accorpanti procedono, in seguito al passaggio di consegne, alle occorrenti variazioni del programma annuale e all'aggiornamento dei propri inventari
- Le economie del POS della I.S. soppressa vengono ripartite automaticamente dal MEF. Si consiglia di pagare tutti i compensi previsti dal C.I.I. entro il 31 agosto
- Le II.SS. accorpanti subentrano in tutti i contratti in essere con la I.S. soppressa (art. 2558 c.c.) e ne proseguono i progetti inseriti nel PTOF
- Per la gestione dell'organico, occorre attenersi alle indicazioni del proprio USP/ATP

La contabilità – 2° caso – I.S. di nuova istituzione

- Va elaborato un P.A. per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre
- Entro sessanta giorni (art. 30, comma 5 D.l. 129/2018), ovvero entro il 30 ottobre, va effettuato il passaggio di consegne fra DSGA dalle II.SS. Cedenti i plessi della nuova I.S., alla presenza del DS e del Presidente Cdl
- L'I.S. di nuova istituzione deve provvedere, urgentemente, a ottenere il codice fiscale e ad attivarsi su tutte le piattaforme (INPS, MEPA, ecc.)
- Normalmente, l'USP assegna a una I.S. coinvolta nella costituzione del nuovo istituto l'incarico di provvedere alle occorrenze precedenti il dimensionamento
- Ricordarsi di fare subito le nomine obbligatorie (RSPP)

La gestione dell'organico

La gestione dell'organico dell'anno scolastico successivo (2024/25) avviene tenendo conto della nuova configurazione della rete scolastica a seguito del dimensionamento

Le scuole accorpanti, pertanto, gestiranno l'organico anche per i plessi che acquisiranno dal 1° settembre

Per le II.SS. di nuova istituzione, l'USP/ATP individua la I.S. che gestirà la fase di determinazione dell'organico

Compete all'USP/ATP procedere all'assegnazione della nuova titolarità al personale interessato

Attenersi, comunque, alle istruzioni operative impartite dal proprio USP/ATP

Esempio di istruzioni operative per II.SS. dimensionate

Unificazione di II.SS.: i DS interessati, previa intesa fra loro, compongono un'unica graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale perdente posto

L'USP/ATP, prima delle operazioni di mobilità, assegna il personale non perdente posto alla I.S. (o alle II.SS.) derivata dal singolo dimensionamento

Una volta assegnata la sede al personale non perdente posto, l'USP/ATP invita il personale perdente posto a presentare domanda di trasferimento

Il Consiglio di Istituto

L'acquisizione di nuovi plessi da parte di una I.S. comporta la decadenza del Consiglio di istituto. Se invece si perdono plessi, ne decadono i componenti, che sono sostituiti secondo le regole ordinarie

In caso di decadenza, vanno indette le elezioni dell'intero organo, anche se non giunto a scadenza, da tenersi nelle date fissate da ciascun USR entro il 30 novembre

Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Consiglio di istituto in carica (art. 5, comma 7 O.M. 215/1991)

Nelle II.SS. di nuova istituzione, l'USR nomina un Commissario, che resta in carica, con i poteri del Consiglio di istituto, fino all'insediamento di tale organo

Il Comitato per la valutazione dei docenti

Nessuna norma ne prevede la decadenza,
in caso di dimensionamento

Ovviamente, decadono e devono essere
sostituiti i componenti non più
appartenenti all'I.S.

Nelle II.SS. di nuova istituzione, il Comitato
va costituito ex novo, ma dopo l'elezione
del primo Consiglio di istituto

La RSU (art. 10 CCNQ 12/04/2022)

- In caso di dimensionamento, tutti i componenti delle RSU in carica nelle II.SS. coinvolte restano in carica e compongono la RSU della scuola di nuova titolarità
- Di conseguenza, i componenti della RSU della I.S. dimensionata possono essere di numero superiore o inferiore a quello ordinario
- Solo se i componenti della RSU dovessero essere inferiori a due, si verifica allora la decadenza della RSU e si procede a indire elezioni suppletive
- In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle II.SS. oggetto di dimensionamento non è possibile alcuna surroga. La decadenza della RSU, a seguito di dimissioni, si verifica solo se il numero dei componenti scende al di sotto del 50% di quello ordinario

Grazie dell'attenzione!

Avete delle domande?

